

A

## **Legge federale sull'Assemblea federale**

*Progetto*

**(Legge sul Parlamento, LParl)**

**(Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 29 agosto 2011<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del 7 settembre 2011<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3 e 4 (nuovo)*

<sup>3</sup> Un quarto dei membri di una Camera o il Consiglio federale possono esigere la convocazione delle Camere o dell'Assemblea federale plenaria in sessione straordinaria per la trattazione dei seguenti oggetti in deliberazione:

- a. disegni del Consiglio federale o progetti di una commissione parlamentare in merito a un atto legislativo dell'Assemblea federale;
- b. mozioni di ugual tenore presentate alle due Camere;
- c. elezioni;
- d. dichiarazioni del Consiglio federale o progetti di dichiarazione del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati di ugual tenore presentati alle due Camere.

<sup>4</sup> Di norma le Camere si riuniscono in sessione ordinaria e in sessione straordinaria nel corso delle stesse settimane.

*Art. 6 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Se un'iniziativa parlamentare, una mozione o un postulato sono controversi, una votazione può essere effettuata solo se l'autore ha avuto la possibilità di esporre

1 FF **2011** 6049

2 FF **2011** 6085

3 RS **171.10**

oralmente le proprie motivazioni. Ha inoltre diritto di parola almeno il primo deputato che ha proposto la reiezione dell'intervento.

*Art. 37 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:

- a. stabilisce le settimane in cui si svolgono le sessioni ordinarie e le sessioni straordinarie;

*Art. 74 cpv. 6 (nuovo)*

<sup>6</sup> Un disegno di atto legislativo di cui si è decisa l'entrata in materia può essere tolto dal ruolo, su proposta della commissione incaricata dell'esame preliminare o del Consiglio federale, se è divenuto privo di oggetto.

*Art. 76 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> Un disegno di atto legislativo può essere presentato in forma di proposta solo se:

- a. un disegno di atto legislativo pendente è suddiviso in varie parti;
- b. un controprogetto vertente sulla stessa questione costituzionale è contrapposto a un'iniziativa popolare (art. 101).

*Art. 79 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Il deposito di una proposta subordinata non modifica l'ordine di votazione.

*Art. 90*

Su proposta congiunta delle commissioni incaricate dell'esame preliminare, le Camere possono togliere dal ruolo un disegno di atto legislativo durante la procedura di appianamento delle divergenze o al termine della stessa.

*Art. 92 cpv. 2<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2bis</sup> La supplenza in caso d'impedimento del presidente e dei membri della conferenza di conciliazione è retta dalle pertinenti disposizioni contenute nei regolamenti delle Camere.

*Art. 107*            Oggetto e forma

<sup>1</sup> Mediante un'iniziativa parlamentare si può proporre che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> L'iniziativa parlamentare è presentata sotto forma di un progetto preliminare di atto legislativo.

<sup>3</sup> Essa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

<sup>4</sup> Una commissione può presentare alla propria Camera un progetto di atto legislativo per mezzo di un'iniziativa parlamentare.

*Art. 109 cpv. 2 e 3<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>2</sup> La commissione competente della Camera in cui è stata depositata l'iniziativa decide, entro un anno dall'attribuzione dell'iniziativa, se darle seguito o se proporre alla Camera di non darle seguito. Se la Camera approva la proposta della commissione, l'iniziativa è liquidata.

<sup>3bis</sup> La commissione dell'altra Camera e, in mancanza di una decisione concorde, le competenti commissioni delle Camere dispongono di un anno a partire dall'ultima decisione presa da una commissione o da una Camera in merito all'iniziativa, per prendere la decisione di cui al capoverso 3 o per sottoporre la loro proposta alla loro Camera.

*Art. 112 cpv. 3*

<sup>3</sup> Trasmette il suo rapporto e il suo progetto di atto legislativo che sottopone alla Camera simultaneamente al Consiglio federale, invitandolo ad esprimere il proprio parere entro congruo termine; sono fatte salve le modifiche di carattere organizzativo e procedurale dell'Assemblea federale che non concernono direttamente il Consiglio federale.

*Art. 114 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> Se la Camera accoglie il progetto della sua commissione nella votazione sul complesso, l'iniziativa è trasmessa all'altra Camera e trattata secondo la procedura ordinaria prevista per i progetti di atti legislativi.

<sup>1bis</sup> Se la Camera decide di non entrare in materia sul progetto della sua commissione o lo respinge nella votazione sul complesso, l'iniziativa è considerata liquidata.

*Art. 115*            Oggetto e forma

<sup>1</sup> Qualsiasi Cantone può proporre per mezzo di un'iniziativa che una commissione elabori un progetto di atto legislativo dell'Assemblea federale.

<sup>2</sup> L'iniziativa cantonale è presentata sotto forma di un progetto preliminare di atto legislativo.

<sup>3</sup> Essa va motivata. La motivazione deve contemplare in particolare gli obiettivi dell'atto legislativo.

*Art. 116 cpv. 3bis (nuovo)*

<sup>3bis</sup> Per le commissioni si applicano i termini di cui all'articolo 109 capoversi 2 e 3<sup>bis</sup>.

*Art. 118 cpv. 4<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>4bis</sup> Sono rivolti all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione se si riferiscono alla gestione o alle finanze del Ministero pubblico della Confederazione e della sua autorità di vigilanza; sono escluse le mozioni.

II

*Disposizione transitoria degli art. 109 cpv. 2 e 3<sup>bis</sup> e 116 cpv. 3<sup>bis</sup> secondo la modifica del ...*

Le iniziative parlamentari e le iniziative cantonali che al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono già state attribuite a una commissione per esame preliminare, sono rette dal diritto previgente.

III

La legge del 18 marzo 2005<sup>4</sup> sulla consultazione è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1<sup>bis</sup> (nuovo)*

<sup>1bis</sup> È possibile rinunciare a una consultazione se il progetto concerne principalmente l'organizzazione o le procedure di autorità federali oppure la ripartizione delle competenze fra autorità federali.

IV

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> La modifica dell'articolo 115 entra in vigore un anno dopo l'entrata in vigore delle altre modifiche.